

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE WELFARE E L'ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM 2023 "APPROCCIO INTEGRATO AL RAFFORZAMENTO DEL CONTRASTO ALLA TUBERCOLOSI: DALLA DIAGNOSTICA E GESTIONE CLINICA ALLA SANITÀ PUBBLICA". CUP H79I23001120001

TRA

La **Regione Lombardia** - Direzione Generale Welfare con sede in Milano, codice fiscale 80050050154 qui rappresentata dal Direttore Generale Dr. Marco Cozzoli, nato a Milano, il 13/03/1974 e domiciliato per la carica presso la sede di Milano, Piazza Città di Lombardia (di seguito indicato Regione);

E

L'**ASST degli Spedali Civili di Brescia**, Viale _____ C.F. _____, ai fini del presente atto, rappresentata dal Direttore Generale Dr.

PREMESSO CHE:

- con Legge 26 maggio 2004, n. 138, è stato istituito presso il Ministero della Salute il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) che opera con modalità e in base a Programmi annuali, ritualmente approvati con Decreto del Ministero della Salute, per il tramite di successive convenzioni con vari Enti tra cui le Regioni e le strutture regionali oltre agli Istituti nazionali competenti in ambito sanitario;
- nell'ambito del programma di attività del CCM per l'anno 2023 del Ministero della Salute è stato approvato dal Comitato del CCM il Progetto dal titolo "*Approccio integrato al rafforzamento del contrasto alla Tubercolosi: dalla diagnostica e gestione clinica alla sanità pubblica*", per il quale è stata identificata la Regione del Veneto quale Ente Capofila, ammesso al finanziamento statale per un importo complessivo pari ad euro 500.000,00;
- il Ministero della Salute ha sottoscritto con la Regione del Veneto, in qualità di Capofila del Progetto, apposito Accordo di Collaborazione, di cui alla D.G.R. di ratifica n. 145 del 20/02/2024;
- le attività per la realizzazione del Progetto "*Approccio integrato al rafforzamento del contrasto alla Tubercolosi: dalla diagnostica e gestione clinica alla sanità pubblica*" sono riportate in dettaglio nel Progetto Esecutivo (allegato al citato Accordo di Collaborazione);
- nell'ambito del progetto in esame, Regione Lombardia è stata identificata come Unità Operativa 3 e, in ragione delle riconosciute competenze tecniche relative alla diagnostica, gestione clinica e di sanità pubblica, viene supportata **dalla Sub-Unità Operativa 3b, ASST degli Spedali Civili di Brescia**;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE

- Regione Lombardia è soggetto avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
- Regione Lombardia è responsabile degli interventi di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive in Lombardia;

- l'attività di prevenzione, sorveglianza e controllo delle malattie infettive ha valenza di Livello Essenziale di Assistenza ed in tal senso è annualmente oggetto di misura da parte del Ministero della Salute;

ASST degli Spedali Civili di Brescia

- un ente diritto pubblico dotato di personalità giuridica con autonomia organizzativa, finanziaria e contabile;
- ha tra i suoi fini primari la tutela della salute pubblica nel territorio di competenza
- promuove l'attività di diffusione delle conoscenze scientifiche, tutela e miglioramento della salute dell'uomo

CONSIDERATO CHE

Il presente accordo vuole regolare il rapporto tra i due Enti, nell'ambito del progetto in esame il cui obiettivo finale consiste nell'armonizzazione delle attività volte al contrasto della diffusione della TBC nel nostro Paese mediante una ricognizione e valorizzazione delle best practices già presenti sul territorio nazionale in materia di sorveglianza, gestione clinica e sanità pubblica nonché aggiornare le raccomandazioni e il piano nazionale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 - Finalità e oggetto della convenzione

Regione Lombardia e ASST degli Spedali Civili di Brescia si propongono di conseguire una stretta collaborazione per quanto riguarda la realizzazione del Progetto CCM *"Approccio integrato al rafforzamento del contrasto alla Tubercolosi: dalla diagnostica e gestione clinica alla sanità pubblica"*.

Art. 3 - Impegni delle parti

Il presente accordo disciplina lo svolgimento di attività di ricerca in collaborazione tra i due Enti sottoscrittori secondo i principi di mutua collaborazione, definendo i seguenti compiti:

- Coordinamento tra i centri di eccellenza lombardi in coerenza con gli obiettivi del CCM;
- Coordinamento con le Associazione del terzo settore e in particolare con quelle dedicate alla lotta alla TB (STOP TB Italia);
- Ottimizzazione dei percorsi di diagnosi e terapia dell'infezione tubercolare;
- Collaborazione alla predisposizione dei documenti tecnici.
- Organizzazione meeting con focus su trattamento e gestione casi MDR;

Art. 4 - Referenti del Progetto

I referenti del progetto per Regione Lombardia sono il Dr. Danilo Cereda, Dirigente della Unità Organizzativa Prevenzione e il Dr. Gabriele del Castillo, Dirigente della Struttura Malattia Infettive Vaccinazioni, entrambi della DG Welfare.

I referenti del progetto per ASST degli Spedali Civili di Brescia sono il Dr. Alberto Matteelli. S.C. Malattie Infettive.

Art. 5 – Durata della convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione della stessa e scadrà contestualmente alla scadenza dell'Accordo di Collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto; la durata del Progetto di cui all'articolo 1 è di 24 mesi dalla data di inizio attività.

Art. 6 – Verifiche e relazioni sull'attività

1. **la sub Unità Operativa 3b**, per effetto di quanto stabilito nel richiamato Accordo di Collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto, si impegna a:
 - portare a termine entro la data di scadenza del Progetto la realizzazione delle attività progettuali oggetto della presente Convenzione, così come descritte in dettaglio nel progetto esecutivo approvato dal Ministero della Salute;
 - trasmettere alla Regione Lombardia, **entro 10 giorni dalla scadenza di ogni semestre** di attività, un rapporto tecnico corredato di relativo abstract ed un rapporto finanziario, **secondo i format allegati (ALL.01_CONV. – ALL.02a_CONV. – ALL.02b_CONV.)**
 - trasmettere alla Regione Lombardia, **entro 20 giorni dallo scadere della presente Convenzione**, un rapporto tecnico corredato di relativo abstract su tutta l'attività svolta nel periodo di vigenza della Convenzione stessa unitamente ad un rapporto finanziario finale **(sempre utilizzando i format di cui al punto precedente)**

I rapporti finanziari di cui ai precedenti punti dovranno essere redatti nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario originario previsto nel Progetto CCM, fermo restando che Regione Lombardia rimborserà unicamente le somme effettivamente spese e documentate.

2. Ferma restando l'invarianza del finanziamento complessivo, è consentito, senza necessità di autorizzazione regionale, uno scostamento non superiore al 10% sia in aumento che in diminuzione, per ogni singola voce di spesa, rispetto agli importi indicati nel piano finanziario originario o modificato.
3. La sub Unità Operativa 3b dovrà conservare tutta la documentazione contabile relativa al Progetto e renderla disponibile, a seguito di richiesta della Regione Veneto, entro 15 giorni.
4. Il referente della sub Unità Operativa 3b per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione potrà essere convocato, singolarmente o in riunione plenaria, dal responsabile delle attività della Regione Lombardia, in relazione ad opportune verifiche sullo stato di attuazione dei lavori e/o differenti problematiche emergenti nel corso degli stessi.
5. La Regione Lombardia si impegna ad informare tempestivamente la sub Unità Operativa 3b in ordine alle richieste di adattamenti delle attività progettuali oggetto della presente Convenzione, avanzate dalla Regione Veneto in base ai risultati conseguiti in corso d'opera, concordandole con l'Unità Operativa, senza che ciò costituisca motivo di modifica del finanziamento di cui all'art. 4.

Art. 7 - Finanziamento

1. Per l'esecuzione delle attività progettuali di cui all'art. 1, la Regione Lombardia si impegna a riconoscere alla sub Unità Operativa 3b la somma di Euro 10.500,00 comprensiva di qualsiasi spesa e oneri, quale quota del finanziamento di spettanza, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del Progetto.
2. Regione Lombardia dichiara che le attività di cui alla presente convenzione non sono soggette ad I.V.A., ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.
3. La somma di cui al precedente comma 1) sarà erogata alla sub Unità Operativa 3b, secondo quanto di seguito riportato:
 - una prima quota pari al 35% del finanziamento totale, ad avvenuta sottoscrizione della presente Convenzione, unitamente alla dichiarazione di conservazione della documentazione di spesa;
 - una seconda quota pari al 35% del finanziamento totale, successivamente ai primi due semestri di attività, previa presentazione di formale richiesta di pagamento da parte della sub Unità Operativa 3b.
 - Il pagamento sarà disposto a seguito della positiva valutazione da parte della Regione Veneto dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari relativi al primo anno di attività;
 - 30% del finanziamento totale, alla conclusione delle attività progettuali, dietro presentazione della relazione e del rendiconto finali, unitamente a formale richiesta di pagamento. Il pagamento sarà disposto a seguito della positiva valutazione da parte della Regione Veneto dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari finali relativi al Progetto.
4. L'eventuale mancato o ritardato invio della documentazione di cui all'art. 3 comporterà ripercussioni negative sull'erogazione dei relativi fondi, in relazione alle corrispondenti determinazioni che saranno assunte al riguardo dal Ministero della Salute.
5. In ogni caso la sospensione, la revoca o il ritardo dell'erogazione dei finanziamenti ministeriali determinerà, correlativamente, l'esonero temporaneo e definitivo, della Regione del Veneto dall'obbligo di liquidazione degli importi previsti per la Unità Operativa e di conseguenza dell'obbligo di liquidazione nei confronti della sub Unità Operativa 3b.
6. Qualora il Ministero della Salute/Regione Veneto non valutassero positivamente le relazioni di cui al precedente art. 3, la sub Unità Operativa 3b si impegna a restituire alla Regione Lombardia le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo le modalità e i tempi che saranno comunicati per iscritto dalla Regione stessa.
7. Le spese sostenute dovranno rispettare le seguenti linee guida:

Personale:

Come ribadito dagli organi di controllo, gli accordi di collaborazione in parola sottoscritti ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, prevedono una equa ripartizione dei compiti e delle responsabilità per il perseguimento dell'interesse comune.

Pertanto, non sarà possibile prevedere una remunerazione per il personale interno degli Enti, in quanto detto personale è da ritenersi già coinvolto e remunerato per l'orario di lavoro prestato per il perseguimento delle finalità istituzionali del proprio ente di appartenenza.

Sotto questa voce è quindi possibile destinare risorse solo ed esclusivamente per il

reclutamento di personale esterno all'Ente.

In proposito si ricorda che la retribuzione del personale comandato è a carico dell'amministrazione ricevente per la parte accessoria dell'amministrazione di appartenenza per la parte del trattamento fondamentale (quest'ultima poi oggetto di rimborso da parte dell'amministrazione ricevente), pertanto il personale comandato è da considerarsi a tutti gli effetti alla stregua del personale interno e, quindi, non può essere retribuito a valere sulle risorse stanziare per l'esecuzione di accordi stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990.

Infine, come precisato dai medesimi organi di controllo nell'ambito dei progetti relativi ad accordi tra amministrazioni, sono ammissibili a rimborso solamente le spese di personale derivanti dalla stipula di contratti di lavoro flessibile diversi da quelli a tempo determinato.

Resta inteso che, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall'ente esecutore nel rispetto della normativa vigente.

Nel piano finanziario del progetto, per tale voce dovranno essere specificate le singole figure professionali senza indicare il relativo corrispettivo; l'importo da inserire a tale voce dovrà essere, infatti, solo quello complessivo. In fase di rendicontazione sarà invece necessario specificare per ciascuna figura professionale, la qualifica, il periodo di riferimento del contratto e relativi costi sostenuti e/o impegnati.

Qualora nel progetto venisse coinvolto personale interno all'ente, dovrà essere individuato nella voce di personale indicando il relativo costo pari a zero.

Beni:

Sotto questa voce è possibile ricomprendere l'acquisizione di materiali di consumo, attrezzature e fornitura di beni connessi alla realizzazione del Progetto.

A titolo esemplificativo possono rientrare in questa voce le spese di:

- acquisto di materiale di consumo
- acquisto di cancelleria (ad eccezione di quella necessaria per la gestione amministrativa del progetto da inserire tra le spese generali)
- acquisto di attrezzature (esclusivamente per la durata del progetto)
- software, hardware e/o altra piccola attrezzatura di IT

Relativamente alle attrezzature si specifica che il loro acquisto è eccezionalmente consentito solo quando l'utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell'acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (es. noleggio, leasing che dovranno essere inseriti nella voce "Servizi").

In ogni caso di acquisto, la diretta correlazione con gli obiettivi del progetto dovrà essere motivata. Il costo integrale di acquisto, comprensivo di IVA, è rimborsabile per singolo bene il cui valore sia inferiore o uguale a € 500, posto che lo stesso sia stato acquistato prima degli ultimi sei mesi della durata del Progetto.

Ove il bene sia stato acquistato negli ultimi sei mesi o nel caso in cui il valore del bene sia superiore a 500 €, Regione Lombardia rimborserà unicamente la/e quota/e parte di ammortamento relativa/e al periodo di utilizzo del bene all'interno del progetto. Non può comunque assolutamente essere ricompreso sotto questa voce l'acquisto di arredi o di altro materiale di rappresentanza.

Servizi:

Sotto questa voce è possibile ricomprendere l'acquisizione di servizi funzionali alla realizzazione del Progetto quali ad esempio:

- traduzioni ed interpretariato
- stampa, legatoria e riproduzione grafica
- realizzazione e/o gestione di siti web
- organizzazione incontri/convegni/eventi formativi
- noleggio di attrezzature (esclusivamente per la durata del progetto)
- servizi di laboratorio

Relativamente all'organizzazione e realizzazione di un incontro/convegno/evento formativo o altro momento di pubblica diffusione/condivisione dei dati si segnala che lo stesso potrà essere realizzato direttamente o per il tramite di terzi.

Rientrano in tale ambito di spesa anche gli eventuali costi per l'iscrizione agli eventi formativi/convegni, nonché i costi per l'affitto della sala, del servizio di interprete, per il servizio di accoglienza, onorari e spese di missione (trasferta, vitto ed alloggio) per docenti esterni al progetto, accreditamento ECM.

Si precisa che a seguito di indicazioni ricevute dagli Organi di controllo non è consentito inserire, nei piani di spesa dei progetti CCM, gli eventuali costi per l'acquisto di servizi di catering in occasione di corsi di formazione, convegni, workshop o altro momento di incontro.

Si rammenta, inoltre che la voce "Servizi" è principalmente finalizzata a coprire le spese per l'affidamento di uno specifico servizio ad un soggetto esterno.

Infine, sempre relativamente alla voce "Servizi", si precisa che la loro acquisizione deve conferire al progetto un apporto integrativo e/o specialistico a cui l'ente esecutore non può far fronte con risorse proprie.

Missioni:

Questa voce si riferisce alle spese di trasferta (trasporto, vitto e alloggio) che unicamente il personale dedicato al progetto deve affrontare in corso d'opera.

Può altresì essere riferito alle spese di trasferta di personale appartenente ad altro ente che viene coinvolto – per un tempo limitato – nel progetto.

Rientrano in tale voce anche le eventuali spese di trasferta (trasporto, vitto e alloggio) per la partecipazione del solo personale coinvolto nel progetto a incontri/convegni/eventi formativi purché risultino coerenti con le attività del progetto e si evidenzii l'effettiva necessità di partecipazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi proposti.

Rimane inteso il ristoro dei costi relativi ai pasti sarà possibile solo nel caso in cui il personale coinvolto non benefici già di un trattamento di missione da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

Spese generali:

Per quanto concerne questa voce, si precisa che la stessa non può incidere in misura superiore al 7% sul finanziamento complessivo.

Nel suo ambito sono riconducibili i cosiddetti costi indiretti (posta, telefono, servizio di corriere, collegamenti telematici, spese per adempimenti tributari ecc..), nonché i costi

per la gestione amministrativa del progetto, in misura proporzionale alle attività previste e al personale esterno utilizzato.

Si specifica che in sede di verifica della rendicontazione, la quota dei costi indiretti sarà riproporzionata in relazione alle spese ritenute.

Art. 8 - Copertura assicurativa

ASST degli Spedali Civili di Brescia garantisce la copertura assicurativa in caso di infortuni del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione nonché per responsabilità civile verso terzi dell'Ente medesimo e dello stesso personale.

Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare garantisce analoga copertura assicurativa in caso di infortuni dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività nonché per responsabilità civile verso terzi.

Art. 9 - Responsabilità

La responsabilità complessiva dell'esecuzione del programma, comprensiva dell'attività di sorveglianza, è affidata per ASST degli Spedali Civili di Brescia, al Direttore _____ e per Regione Lombardia al Dott. Marco Cozzoli, Direttore della Direzione Generale Welfare.

Art. 10 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica e proprietà intellettuale

I risultati del Progetto, ivi incluse le relazioni di cui all'art. 3, sono di esclusiva proprietà del Ministero della Salute. Il diritto di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Unità Operativa nell'ambito o in occasione dell'esecuzione della presente convenzione, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero della Salute. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

È fatto comunque obbligo alla Sub-Unità Operativa di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili alla Regione del Veneto, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero della Salute.

È fatto obbligo alla Sub-Unità Operativa di richiedere, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione alla Regione del Veneto prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al Progetto.

I documenti ed i risultati di cui al comma 1 potranno essere utilizzati dietro espressa autorizzazione del Ministero della Salute, riportando l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute – CCM".

Articolo 11 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello della Regione Lombardia -Direzione Generale Welfare che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture della Regione

Lombardia e dell'ASST degli Spedali Civili di Brescia, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, comprese l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale dell'ASST degli Spedali Civili di Brescia e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale della Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Art. 12 – Gestione delle controversie

Le Parti si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente ogni controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente accordo. Solo nel caso in cui non si dovesse raggiungere una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia.

Art. 13 – Riservatezza e privacy

Nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, ciascuna delle Parti può trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per cui le stesse si impegnano sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) e successive norme nazionali di adeguamento.

Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui alla presente convenzione, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o automatizzati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli, per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.

Art. 14 – Registrazione, spese e firma

Il presente atto è sottoscritto in unico originale ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrato in caso d'uso a cura della parte che avrà avuto interesse alla registrazione.

La Convenzione è esente da bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m.i..

Art. 15 - Rinvio

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il contenuto di ogni singola clausola dell'Accordo è stato oggetto di specifica discussione e negoziazione ed è stato interamente concordato tra le medesime.

Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia a quanto previsto dalla L. 241/90 e dai principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Milano, data delle firme
digitali

Per Regione Lombardia
Il Direttore Generale
DG Welfare
Dott Marco Cozzoli

Per ASST degli Spedali Civili di Brescia
Il Direttore _____